




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 4. novembre 2024

AOOCRT Protocollo n.0014880/05-11-2024



LEX 11

PDL 283

2,06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge regionale

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

D'iniziativa dei Consiglieri:

SILVIA NOFERI

Silvia Noferi

GIANNI ANSEMI

VINCENZO CECCARELLI

Proposta di legge

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Natura giuridica e scopi

Art. 3 – Costituzione e partecipazione

Art. 4 – Funzioni

Art. 5 – Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

Art. 6 – Organi

Art. 7 – Assemblea

Art. 8 – Comitato direttivo

Art. 9 – Presidente

Art. 10 – Revisore contabile unico

Art. 11 – Competenze della Giunta regionale

Art. 12 – Statuto

Art. 13 – Programmazione delle attività

Art. 14 – Risorse finanziarie

Art. 15 – Clausola valutativa

Art. 16 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l'art. 4, comma 1, lettere a), n), n bis), o), z), dello Statuto;

Visto l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

Visto l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno);

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36;

Visto l'articolo 63 della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

Visto l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l. r. 82/2015);

Considerato quanto segue:

1. Aree industriali differenti sul territorio regionale necessitano di una riqualificazione infrastrutturale al fine di creare le condizioni per permettere nuovi insediamenti produttivi sostenendo, al contempo, i processi di riconversione produttiva delle aziende;

2. Si rende necessaria una programmazione territoriale per agevolare una razionalizzazione del tessuto produttivo con lo scopo di identificare e rafforzare i distretti industriali dislocati sul territorio;

3. La Regione intende rafforzare ulteriormente la sua capacità attrattiva nell'ambito dei distretti industriali perseguendo un modello di sviluppo locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale;

4. Per rafforzare tale visione, in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, con specifico riguardo ai settori industriali dell'*automotive* e metalmeccanico, la Regione intende dotarsi di ulteriori strumenti che agevolino una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse e che consentano il coordinamento fra enti territoriali per sostenere l'ampliamento di infrastrutture urbanistiche in grado di potenziare la competitività delle aziende;

5. E' opportuno, in questo senso, favorire la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale anche in riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;

6. E' opportuno altresì promuovere, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con Università e Centri di ricerca, l'elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenute strategiche per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale;

7. Per tali motivi, risulta appropriato sostenere e disciplinare la costituzione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati anche alla realizzazione di un polo di eccellenza nel settore della mobilità leggera e delle rinnovabili sul territorio regionale e aventi lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, nonché la gestione delle attività e dei servizi strumentali all'insediamento delle attività produttive e dei servizi consortili;

8. In quest'ottica la Regione:

- sostiene esperienze di trasmissione e di recupero d'impresa da parte di lavoratori e lavoratrici nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato;
- garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso; sviluppo del territorio dal punto di vista: industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;
- promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo;
- promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), la presente legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, di seguito denominati Consorzi, finalizzati a supportare processi innovativi ad alto impatto tecnologico, capaci di rispondere

alle esigenze del territorio e delle comunità locali, e a sostenere la realizzazione di poli di eccellenza per specifici settori strategici tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.

2. La presente legge intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale e favorire la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

Art. 2

Natura giuridica e scopi

1. I Consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 36 della l. 317/1991, hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

2. La loro finalità è di promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Art. 3

Costituzione e partecipazione

1. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei Consorzi: la Regione, la Città Metropolitana, le province, i comuni il cui territorio è interessato dal comprensorio consortile, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri enti ed istituti pubblici, università e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.

2. La proposta di costituzione contiene, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la costituzione del Consorzio, nonché la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.

3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva la costituzione di un Consorzio stabilendone la durata.

4. Ai Consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del Consorzio.

5. Lo Statuto dei Consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in Assemblea dei soggetti consorziati.

Art. 4

Funzioni

1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i Consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel

territorio di riferimento. Il Consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i Comuni competenti per territorio.

2. I Consorzi provvedono in particolare a:

- a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
- b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli Enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
- d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruitori di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
- f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
- g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
- h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza.
- i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze i Consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza dei Consorzi resta ferma la competenza dei Comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. Oltre a quanto in potere dei Consorzi ai sensi del comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

5. Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei Consorzi. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n.49, e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n.73, vengono privilegiate, nell'assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

6. Sempre all'interno delle aree consortili, la Regione, in collaborazione con il centro per l'impiego, provvede ad istituire uno sportello con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e l'accesso alle misure previste dalla presente legge.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri Enti pubblici accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.

8. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile, che indica tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

Art. 5

Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, i comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

2. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dei Consorzi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore contabile unico.

2. Il Consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del Comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo Statuto dei Consorzi.

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea del Consorzio è composta dai Presidenti e dai sindaci degli enti territoriali, o loro delegati, e dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli ulteriori enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante

2. L'assemblea si intende validamente costituita se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

4. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il budget economico annuale e triennale;
 - c) approvare il programma triennale delle attività del Consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del Consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
 - j) nominare il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
 - k) deliberare la partecipazione del Consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal Consorzio;
 - l) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
 - m) determinare il trattamento economico del Presidente e del Revisore contabile, nonché l'ammontare del gettone di presenza dei membri del Comitato direttivo in misura non superiore a 30,00 euro per seduta giornaliera.
5. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto
6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito
7. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

Art. 8 Comitato direttivo

1. Comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente che ne è membro di diritto.
2. Il Comitato direttivo è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie concernenti l'attività svolta dal Consorzio, risultante da documentato curriculum.
3. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.
3. La durata in carica del Comitato direttivo è pari a tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
4. Il Comitato direttivo predispose lo schema di programma triennale di attività del Consorzio.
5. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza, determinato dall'assemblea nel rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 4, lettera m).

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'assemblea.

3. Al Presidente spetta un'indennità di carica omnicomprensiva determinata dall'Assemblea in misura non superiore al settanta per cento dell'emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Presidente provvede in particolare a:

a) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il Consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio medesimo verso l'esterno;

b) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'Assemblea.

5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 10

Revisore contabile unico

1. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori legali di cui all'art. 5 bis della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

3. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea in misura non superiore al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Il Revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del Consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del Consorzio. A tal fine, in particolare:

a) verifica il budget, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del Consorzio e predisporre le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del Consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

5. Il Revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del Consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

6. La relazione con la quale il Revisore contabile esprime il parere sul budget del Consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al Consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

7. Il Revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

8. Il Revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 11
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei Consorzi nelle ipotesi di:
 - a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del Consorzio;
 - b) impossibilità degli organi consortili ad operare;
 - c) gravi irregolarità della gestione;
 - d) stravolgimento dei fini istituzionali del Consorzio.
2. Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione dell'Ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.
3. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
 - a) chiedere al Revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
 - b) provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il Consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

Art. 12
Statuto

1. Lo Statuto del Consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio medesimo ed in particolare:
 - a) definisce le attribuzioni del Consorzio e le sue modalità di funzionamento;
 - b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
 - c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di consorziato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
 - d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
 - e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati e le modalità di voto in Assemblea.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 13
Programmazione delle attività

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
2. Il programma di attività, predisposto dal Comitato direttivo, è approvato dall'Assemblea del Consorzio ed è inviato entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che lo trasmette successivamente al Consiglio regionale a fini conoscitivi.

Articolo 14 Risorse finanziarie

1. Il Consorzio provvede alle proprie spese con:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
- b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal Consorzio;
- c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del Consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
- d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
- e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
- f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;
- g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti, quali i mutui di cui all'articolo 63, comma 5, della l. 448/1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.

2. La Regione può destinare annualmente un contributo ai Consorzi di sviluppo industriale nel limite massimo e complessivo di un milione di euro all'anno, in ragione delle utilità che realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.

Art. 15 Clausola valutativa

1. La Commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:

- a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei Consorzi costituiti, specificando la quantità e la qualità dei soggetti ad essi partecipanti;
- b) le azioni promosse dai Consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati a supportare processi innovativi, ad alto impatto tecnologico capaci di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità locali, e a sostenere la realizzazione di poli di eccellenza per specifici settori strategici tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.

Con tale intervento normativo si intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali e incentivare la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

Per perseguire questi obiettivi è necessario intervenire con azioni di riqualificazione infrastrutturale nelle aree industriali dislocate sul territorio regionale, creando le condizioni per nuovi insediamenti produttivi e favorendo i processi di riconversione delle aziende esistenti. Il rafforzamento dei distretti industriali e una programmazione territoriale razionale possono contribuire a promuovere un modello di sviluppo locale sostenibile, in linea con le esigenze economiche, sociali e ambientali del territorio.

La Regione, in quest'ottica, intende dunque rafforzare la propria capacità attrattiva per nuovi investimenti, dotandosi di strumenti che agevolino la riorganizzazione delle aree produttive dismesse e che incentivino la collaborazione tra enti territoriali e soggetti privati. L'obiettivo è potenziare le infrastrutture di supporto alle imprese e accrescere la competitività delle aziende toscane, favorendo così il consolidamento e la crescita delle attività produttive.

La valorizzazione delle aree industriali è perseguita tramite il recupero e la riconversione di siti dismessi, sostenendo parallelamente le iniziative per la reindustrializzazione e la crescita delle attività produttive, anche in riferimento ai settori della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili.

In coerenza con gli atti di programmazione regionale, si prevede inoltre che i consorzi promuovano l'elaborazione di analisi economiche e studi di settore, in collaborazione con Università e Centri di ricerca, per individuare le aree e i settori strategici da valorizzare. Questo approccio consentirà di ottimizzare gli interventi, in risposta alle necessità di reindustrializzazione e di consolidamento delle imprese locali.

Nel dettaglio l'**articolato** prevede quanto segue.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di applicazione della legge, stabilendo che essa disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale operanti nella Regione Toscana. I consorzi sono istituiti per sostenere processi innovativi, orientati ad un elevato impatto tecnologico e rispondenti alle esigenze specifiche del territorio e delle comunità locali. L'obiettivo è anche la realizzazione di poli di eccellenza in settori strategici, tra cui quelli inerenti la mobilità leggera e le energie rinnovabili.

L'**articolo 2** specifica la natura giuridica dei Consorzi di sviluppo industriale, qualificandoli come enti pubblici economici dotati di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. I consorzi sono istituiti per

promuovere l'industrializzazione e la reindustrializzazione di aree produttive e per favorire l'insediamento di nuove attività produttive. Tali finalità includono l'attrazione di investimenti e la rivitalizzazione delle aree industriali in declino, con un approccio integrato di sviluppo territoriale.

L'**articolo 3** descrive il processo di costituzione dei consorzi, che può essere promosso da vari enti e istituzioni operanti nel territorio, quali la Regione, la Città Metropolitana, le province, i comuni, le camere di commercio e altri organismi pubblici e di ricerca. La costituzione di un consorzio richiede l'approvazione della Giunta regionale, previa verifica della conformità con la programmazione regionale e delle condizioni di autonomia organizzativa ed economica. Ulteriori enti locali e istituti di credito possono aderire ai consorzi, con modalità di partecipazione definite dallo statuto.

Con l'**articolo 4** si stabiliscono le funzioni dei consorzi con l'obiettivo di promuovere la reindustrializzazione e l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio. In particolare, i consorzi provvedono a:

- individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, aree industriali e immobili destinati alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree dismesse;
- valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati, provvedendo alle opere di urbanizzazione necessarie;
- favorire l'insediamento di nuove imprese, promuovendo le condizioni per la creazione e lo sviluppo delle attività produttive;
- sostenere studi, progetti e iniziative per lo sviluppo produttivo, inclusa la presentazione di progetti per finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento produttivo nelle aree di competenza;
- sostenere l'insediamento di realtà culturali all'interno del consorzio per rivitalizzare il tessuto sociale;
- agevolare, in caso di crisi industriali, la cessione dell'azienda o di rami d'azienda ai lavoratori o a cooperative da essi costituite, per favorire la continuità dell'attività;
- gestire i servizi consortili, come infrastrutture e reti, definendo i corrispettivi per le imprese insediate;
- esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, per misure di stabilizzazione e sviluppo.

L'**articolo 5** prevede che la Regione, i comuni e altri enti possano affidare ai consorzi la manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture nelle aree industriali, stipulando convenzioni specifiche. I consorzi possono utilizzare società di gestione per assicurare il corretto funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture, contribuendo alla continuità e all'efficienza dei servizi industriali nelle zone consortili.

Con l'**articolo 6** vengono identificati gli organi di governo dei consorzi, che includono l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Presidente e il Revisore contabile unico. Inoltre, i consorzi possono istituire un Comitato tecnico scientifico, con funzioni consultive su decisioni strategiche e atti programmatici rilevanti.

L'**articolo 7** disciplina la composizione e il funzionamento dell'Assemblea del consorzio, composta dai rappresentanti degli enti territoriali e degli altri partecipanti. L'Assemblea è incaricata, tra gli altri aspetti, di approvare lo statuto, i regolamenti interni, il budget economico e il programma triennale delle attività.

L'**articolo 8** definisce il ruolo del Comitato direttivo. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa. La durata in carica è triennale e i componenti possono essere rinnovati una sola volta.

L'**articolo 9** definisce il ruolo del Presidente. In particolare viene stabilito che il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'assemblea. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.

Con l'**articolo 10** si disciplinano le funzioni del Revisore contabile unico, nominato dal Consiglio regionale tra i soggetti iscritti all'elenco regionale dei revisori legali. Il Revisore ha il compito di verificare la regolarità della gestione, la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabili e fiscali, e di esercitare una valutazione complessiva dell'attività del consorzio sulla base dei criteri di efficienza e tutela dell'interesse pubblico.

L'**articolo 11** stabilisce le competenze della Giunta regionale, che può sciogliere gli organi di amministrazione del consorzio in caso di gravi irregolarità gestionali, dissesto finanziario o stravolgimento delle finalità istituzionali. Vengono inoltre previsto che nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, è tenuto a nominare un commissario per la gestione dell'Ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.

L'**articolo 12** richiede che i consorzi adottino uno Statuto per regolare il proprio funzionamento, disciplinando le attribuzioni degli organi, le modalità di voto in Assemblea e i diritti dei consorziati.

L'**articolo 13** stabilisce che i consorzi operino sulla base di programmi triennali di attività, da elaborare in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e settoriale. I programmi vengono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea, che li invia alla Giunta regionale.

L'**articolo 14** elenca le fonti di finanziamento dei consorzi, che comprendono contributi dei soggetti consorziati, entrate derivanti dalla gestione delle infrastrutture e da convenzioni, e contributi regionali fino a un milione di euro. Inoltre, i consorzi possono accedere a fondi comunitari, statali e regionali, inclusi eventuali finanziamenti da Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento di infrastrutture e servizi nelle aree consortili.

Infine con gli **articoli 15 e 16** si dispone, rispettivamente, in merito alla clausola valutativa ed alla norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge "Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio".

.....

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
 - c1. Diritti soggettivi e altri oneri inderogabili
 - c2. Automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno)
- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi Euro 1.209.000
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione n. 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma n. 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti - quale contributo annuale per funzionamento e attività del consorzio	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Quota di adesione annuale al consorzio	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00
Totale	403.000,00			1.209.000,00

- oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge è pensata come una serie di interventi organici, riconducibili a differenti e molteplici ambiti delle politiche regionali (politiche industriali, politiche attive del lavoro, programmazione territoriale ed urbanistica, politiche relative alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo e alla diffusione delle energie rinnovabili, al recupero sociale di impresa).

Di particolare rilievo sono le norme, citate nelle premesse della PdL e dettagliate ai paragrafi seguenti, relative alla costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale ed alle misure di supporto al recupero di impresa.

Nel dettaglio, con la presente proposta di legge si intende sostenere e disciplinare la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza sul territorio regionale, anche in riferimento al settore della mobilità leggera e delle energie rinnovabili, con lo scopo di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive.

Copertura finanziaria:

Descrizione:

Viene previsto un finanziamento alle attività istituzionali dei Consorzi con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è stabilito con legge regionale di bilancio, come da tabelle di cui sopra.

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

La presente proposta di legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati a supportare processi innovativi, ad alto impatto tecnologico capaci di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità locali, e a sostenere la realizzazione di poli di eccellenza per specifici settori strategici tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.

Con tale intervento normativo si intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali e incentivare la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;

- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.